



**PRONUNCIA N. 24/2011**

**Il Giurì, composto dai Signori:**

Prof. Avv. Giovanni Iudica - Presidente e Relatore -  
Prof. Avv. Luisella de Cataldo Neuburger  
Prof.ssa Maria Vita De Giorgi  
Prof. Avv. Antonio Liserre

ha pronunciato in data **15 marzo 2011** la seguente decisione nel procedimento promosso da

**ASMI – ASS. SUPPORTI E SISTEMI MULTIMEDIALI ITALIANA,  
VERBATIM ITALIA S.P.A.,  
IMATION S.R.L.,  
DATAMATIC S.P.A.**

**contro**

**SIAE  
IL SOLE 24 ORE S.P.A.**

\* \* \*

**1.** – Con istanza del 20 febbraio 2011 le ricorrenti ASMI – Associazione Supporti e Sistemi Multimediali Italiana, Verbatim Italia S.p.A., Imation S.r.l. e Datamatic S.p.A. hanno chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e Il Sole 24 ore S.p.A., in relazione ad un comunicato pubblicato a pagina intera da SIAE sul quotidiano "Il Sole 24 ore" del 26.11.2010.

Le ricorrenti premettono anzitutto la propria posizione e attività: ASMI è associazione che riunisce e tutela i soggetti più importanti operanti in Italia nel settore della fabbricazione e commercializzazione di sistemi e supporti multimediali; le altre ricorrenti figurano tra le imprese operanti in tale settore (Verbatim e Imation sono associate ASMI).

Le istanti svolgono quindi una trattazione riferita alla materia del cosiddetto "compenso per copia privata", ossia, in sintesi, l'importo che gli acquirenti di supporti vergini (quali ad esempio CD e DVD) e di apparecchi di registrazione (come video e audioregistratori e masterizzatori)

corrispondono alla SIAE affinché sia redistribuito agli autori, sulla base della presunzione legale secondo cui tali supporti e apparecchi vengono utilizzati allo scopo di duplicare opere protette dalla legge sul diritto d'autore in ambito privato e per finalità non commerciali.

Il ricorso offre a questo riguardo una esposizione del quadro normativo della materia e della sua evoluzione: dalla legge n. 93/1992 alla Direttiva CE n. 29/2001, a cui si è data attuazione con la delega contenuta nella legge comunitaria del 2002 e con il successivo D. Lgs. n. 68/2003, che ha novellato la legge sul diritto d'autore (Legge n. 633/1941) con la Sezione intitolata "Riproduzione privata ad uso personale", disponendo in particolare che l'entità del compenso in esame sia determinata con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; fino al Decreto ministeriale del 30.12.2009, emanato dopo un regime transitorio, con il quale – osservano le ricorrenti – sulla scorta del D. Lgs. N. 68/2003 si è proceduto ad un assoggettamento generalizzato al contributo in questione, a loro avviso oltre i limiti dettati dalla Direttiva CE n. 29/2001.

Le ricorrenti danno quindi conto delle controversie giudiziali promosse dinnanzi alle Corti italiane per far accertare il contrasto lamentato tra le norme nazionali e la disciplina comunitaria. La trattazione giunge alla analisi della recente sentenza della Corte di Giustizia UE del 21.10.2010, che si è pronunciata, in relazione ad una controversia pendente in Spagna, in ordine alla interpretazione della nozione di "equo compenso" di cui alla citata Direttiva CE 29/2001.

ASMI e le altre istanti passano ad esporre gli esiti della decisione della Corte europea. Si soffermano, in particolare, sui contenuti della pronuncia che affermano la necessità di un nesso tra l'applicazione del prelievo per copie private e l'uso dei dispositivi a fini di riproduzione privata, e quindi dichiarano la non conformità alla disciplina comunitaria di un'applicazione generalizzata ed indiscriminata del prelievo stesso estesa fino all'ipotesi in cui i dispositivi siano stati acquistati da soggetti diversi da persone fisiche, a fini manifestamente estranei alla realizzazione di copie ad uso privato. Ad avviso delle ricorrenti, la decisione in questione ha posto agli Stati membri limiti assai rigidi sui termini di interpretazione della Direttiva 29/2001, mettendo implicitamente in luce la discrasia tra le norme italiane vigenti ed i precetti comunitari. Il ricorso cita, inoltre, una ancor più recente decisione in materia del Tribunale di Milano (sentenza n. 2069/2011), che avrebbe in sostanza ribadito i principi espressi dal Giudice sovranazionale e sconfessato, sul punto, le difese di SIAE, parte nel giudizio.

A questo punto le ricorrenti trattano il contenuto nel comunicato stampa di SIAE oggetto dell'istanza. Lamentano che SIAE, allo scopo di scongiurare i temuti effetti, per sé economicamente sfavorevoli, indotti dalla portata della decisione della Corte di Giustizia pubblicata pochi giorni prima, ne ha fornito un commento intessuto di messaggi non corrispondenti al vero e di informazioni scorrette. Tanto da integrare la violazione dei precetti di cui agli artt. 1 e 2 del Codice di Autodisciplina.

Il comunicato, in particolare, secondo parte ricorrente rappresenta falsamente, anche attraverso reticenze ed omissioni, il concetto secondo cui la normativa italiana in materia di compenso non prevederebbe una applicazione indiscriminata e non contrasterebbe con l'interpretazione sancita dalla recente sentenza europea; così pure il comunicato induce la falsa convinzione che la pronuncia della Corte avrebbe avallato la legittimità delle modalità di prelievo operate dalla SIAE.

Le ricorrenti sostengono la assoggettabilità del comunicato all'ambito di applicazione del Codice di Autodisciplina, ed alle norme invocate (artt. 1 e 2), dovendosi a loro avviso reputare l'inserzione una forma di comunicazione commerciale, in quanto mossa da un interesse economico e commerciale, appunto, di SIAE - posto che la questione affrontata incide in misura rilevante sui ricavi della propria gestione istituzionale -, e in quanto idonea a influenzare in modo scorretto il comportamento economico dei soggetti coinvolti (produttori ed importatori di apparecchiature e dispositivi, acquirenti dei prodotti).

Le istanti concludono chiedendo che il Giurì disponga la cessazione della comunicazione e ne inibisca l'ulteriore diffusione, ordinando altresì la pubblicazione della decisione.

**2. –** La resistente SIAE ha presentato la memoria difensiva del 10 marzo 2011.

SIAE premette una illustrazione, con riferimenti normativi, della propria natura giuridica e delle proprie funzioni istituzionali. Passa poi all'analisi della normativa sulla "copia privata". Quindi, prima di argomentare la infondatezza dell'istanza, precisa che con il comunicato pubblicato su Il Sole 24 ore essa ha inteso prendere posizione sulla interpretazione della nota sentenza della Corte di Giustizia come diffusa da ASMI e più in generale dalle imprese soggette al prelievo, che ha trovato ampia eco nella stampa, secondo la quale dalla pronuncia della Corte discenderebbe una radicale illegittimità della disciplina dell'equo compenso adottata dal nostro legislatore.

Ad avviso di SIAE, l'istanza è caratterizzata da una manifesta infondatezza, le cui ragioni si concentrerebbero attorno a quattro capisaldi. In sintesi:

a) Il comunicato SIAE non costituisce pubblicità ai sensi delle "Norme preliminari e generali del Codice di autodisciplina", in quanto non è diretto "a promuovere la vendita di beni o servizi", neppure in forma "istituzionale", bensì a comunicare alle imprese tenute al pagamento dell'equo compenso, alle quali si rivolge, l'interpretazione della sentenza della Corte di Giustizia che essa SIAE ritiene la sola corretta, ed a sollecitare "*gli obbligati alla corresponsione dell'equo compenso*";

b) il comunicato non promuove la vendita di beni e servizi, non essendo tale l'attività di riscossione dei compensi dovuti per legge dai produttori e importatori di apparecchi e supporti di registrazione, e non può, conseguentemente, essere valutato sulla base dell'art. 2 del Codice, che

vieta la pubblicità atta ad indurre in errore i consumatori sulle caratteristiche e qualità di prodotti o servizi o su altre circostanze che possano influenzare i consumatori nell'acquisto o nella scelta di essi;

c) l'interpretazione della legge, come quella di una sentenza, costituisce una opinione che non si presta ad essere verificata in termini di verità o falsità;

d) in ogni caso, l'interpretazione offerta da SIAE della sentenza della Corte di Giustizia UE e della legge italiana sulla copia privata è aderente e corretta.

La resistente approfondisce le proprie argomentazioni sui punti sintetizzati, dopo aver inquadrato e giustificato il comunicato nell'ambito della conflittualità in essere tra SIAE e le imprese tenute al pagamento del compenso circa i profili di legittimità costituzionale e comunitaria della nostra legge.

SIAE conclude nel senso della non configurabilità, per tutti i profili trattati, di una violazione sia dell'art. 2 sia dell'art. 1 del C.A.. Chiede infine che il Giurì dichiari che il comunicato non costituisce pubblicità, e comunque respinga l'istanza.

**3.** - All'udienza del 15 marzo 2011 sono comparsi avanti il Giurì:

- per le ricorrenti, l'Avv. Claudio Volpi (difensore) e il Dr. Mario Pissetti (per ASMI e Imation);
- per la resistente, il Prof. Avv. Paolo Auteri (difensore) e l'Avv. Maurizio Mandel;
- per Il Sole 24 ore S.p.A., l'Avv. Sabrina Gentile;
- per il Comitato di Controllo, l'Avv. Elisabetta Mina.

Dopo la relazione, svolta dal Prof. Giovanni Iudica, su invito del Presidente prendono la parola, illustrando le rispettive tesi, i difensori e rappresentanti delle parti.

Per le ricorrenti, l'Avv. Volpi si riporta alle proprie difese. Fa osservare che il D. Lgs. n. 68 del 9.4.2003 ha dato attuazione alla Direttiva CE n. 29/2001 solo per le persone fisiche, in ambito privato, senza scopo di lucro. Successivamente con Decreto emesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 30.12.2009 il compenso è stato posto a carico anche dei professionisti e dei soggetti diversi dai privati. La recente sentenza della Corte di Giustizia chiarisce in sostanza il principio secondo cui devono essere assoggettati al compenso solo gli acquisti operati da persone fisiche che fanno copie private. Contesta l'assunto di SIAE per cui il comunicato costituirebbe una legittima reazione giustificata da una campagna di stampa orchestrata contro la sua posizione. Con riguardo alla questione della estensione al caso di specie della giurisdizione del Giurì, richiama la decisione n. 12/2011 emessa nel procedimento promosso dal Comitato di Controllo nei confronti del Forum Nucleare Italiano. Sottolinea che il comunicato non esprime una opinione

bensì una dichiarata verità, enunciando affermazioni categoriche, non presentate come soggettive.

Per la resistente, il Prof. Avv. Auteri fa rilevare come l'istanza delle ricorrenti si traduce in una richiesta surrettizia rivolta al Giurì di chiarire quale sia il regime giuridico del contributo per copia privata, questione riservata viceversa alle corti dinanzi alle quali pendono i giudizi vertenti sul tema. Ribadisce quindi l'eccezione di difetto di competenza del Giurì. Ogni necessità di interpretazione e corretta applicazione della normativa in materia è assolta dalla giurisprudenza. D'altro canto, la stessa SIAE ha da tempo spontaneamente dato attuazione ad un criterio di distinzione applicativa. Di recente il Ministero delle Attività produttive è intervenuto ed ha attribuito alla SIAE il potere di concordare protocolli con esenzioni e rimborsi. Evidenzia che il comunicato non può essere valutato neppure quale forma di pubblicità istituzionale. Esso non tratta di prodotti, rimanendo estraneo all'ambito di applicazione dell'art. 2 C.A.. Esprime delle opinioni, che il Giurì non può sindacare. Interviene sempre per la resistente l'Avv. Mandel, che ribadisce la correttezza della condotta seguita da SIAE. Sottolinea che il comunicato è rivolto solo a una categoria di destinatari specifici (imprese), come una sorta di notifica per pubblici proclami.

Agli interventi dell'Avv. Gentile, per Il Sole 24 ore, e del rappresentante del Comitato di Controllo, Avv. Mina, seguono le repliche dei difensori dei ricorrenti e della resistente. In particolare l'Avv. Volpi, per parte ricorrente, ribadisce i punti di ritenuta falsità delle affermazioni contenute nel comunicato. Il Prof. Avv. Auteri si sofferma sulla circostanza che la categoria dei consumatori è estranea ai destinatari dell'annuncio, costituiti esclusivamente dalle imprese.

Esaurita la discussione, il Presidente invita le parti a ritirarsi, allo scopo di consentire al Giurì di deliberare sull'istanza.

\*\*\*\*\*

**4. – Il Giurì ritiene il comunicato di SIAE in contrasto con le norme del Codice di Autodisciplina.**

Preliminarmente si espongono i motivi per i quali va disattesa l'eccezione di SIAE secondo cui il messaggio stampa sarebbe sottratto alla sfera di applicazione del Codice di Autodisciplina, in quanto estraneo alla nozione di pubblicità e di comunicazione commerciale e non soggetto ai canoni di cui agli artt. 1 e 2 del Codice.

Va innanzi tutto osservato che la stessa parte resistente, in atti, richiama gli scopi, l'ambito di attività e la natura giuridica di SIAE, come fissati dal quadro normativo e chiariti in sede di interpretazione giurisprudenziale. In particolare, la resistente evidenzia la propria qualificazione di "Ente pubblico economico a base associativa" (ex Legge n. 2/2008) con competenze in materia di

tutela della proprietà intellettuale, ossia preposto alla tutela di un valore di interesse generale per la collettività e di rilevanza pubblica. La circostanza che SIAE eserciti attribuzioni di legge di tale natura, peraltro, non esclude che il compito principale dell'ente sia costituito dall'attività di intermediazione per l'esercizio dei diritti patrimoniali dei propri associati, anche nei confronti degli utilizzatori delle opere. SIAE dichiara di svolgere, inoltre, una funzione sociale assolta con interventi solidaristici in favore della categoria degli autori.

Il tema del diritto a compenso per copia privata, oggetto della comunicazione denunciata, è in stretto collegamento con le funzioni istituzionali ed i compiti di SIAE sotto tutti i profili richiamati.

I limiti e le modalità di attuazione del diritto a compenso, in base alla normativa comunitaria e interna, incidono naturalmente sul ruolo di SIAE di operatore che rappresenta gli interessi patrimoniali dei propri associati e che ricava proventi dal prelievo. In questo senso, l'interesse "di parte" di SIAE è necessariamente collegato alla misura e alle condizioni di quel diritto patrimoniale, per come vengono modulate dall'ordinamento. SIAE è cioè portatrice di un interesse economico al maggior grado dei prelievi consentito dalle regole vigenti. A questa posizione non può che contrapporsi, in una dialettica di interessi (e di condotte) di mercato, quella delle parti ricorrenti, e in generale dei soggetti privati operanti in Italia nel settore della fabbricazione e commercializzazione di sistemi e supporti multimediali, i quali risultano interessati ad un assoggettamento del prelievo a criteri tendenzialmente restrittivi. In seno a tale dialettica, e nell'ambito di una situazione normativa che oggettivamente ha dato e dà luogo a contrasti interpretativi e applicativi, le due parti contendenti hanno esteso la tutela dei propri interessi alle sedi del contenzioso giudiziario e della pubblica promozione delle rispettive posizioni.

Nel quadro in esame si inserisce la comunicazione di SIAE oggetto dell'istanza.

Con il messaggio la resistente intende rappresentare alla generalità del pubblico, e più in particolare ai soggetti obbligati alla corresponsione del cosiddetto equo compenso, la tesi di una totale aderenza della normativa italiana ai principi chiariti dalla recente decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 21.10.2010, e l'ulteriore tesi, connessa, secondo cui dalla pronuncia del giudice sovranazionale si trarrebbe conferma della legittimità dell'operato di SIAE nel settore del prelievo. Nel contempo, con il comunicato SIAE attribuisce a sé l'immagine, positiva, di operatore istituzionale impegnato nella adozione di iniziative miranti in concreto alla migliore applicazione dei principi normativi vigenti. Inoltre, sia facendo leva sul contenuto complessivo del messaggio, sia in forza della intimazione finale (il sollecito rivolto agli obbligati alla corresponsione del compenso, con avvertimento, in difetto, di iniziative di tutela), SIAE persegue la finalità di influenzare le condotte dei soggetti assoggettabili al prelievo.

Il messaggio di SIAE, ad avviso del Giurì, non può considerarsi estraneo alla nozione di “comunicazione commerciale”, comprendente la pubblicità e ogni altra forma di comunicazione, anche istituzionale, diretta a promuovere la commercializzazione di beni o servizi quali che siano le modalità utilizzate, definita dalle Norme Preliminari e Generali del Codice di Autodisciplina, lettera e), tenendosi conto che i termini formali di “prodotto” e “servizio”, come noto, vanno intesi in modo estensivo.

A conforto di ciò, vi è la considerazione di alcuni elementi. Il messaggio si rivolge in particolare a operatori del settore - produttori e importatori di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione - oltre che agli acquirenti dei medesimi prodotti e alla generalità del pubblico, e tende a condizionarne il convincimento circa un tema giuridico che determina notevoli implicazioni e ricadute commerciali. In ultima analisi, il comunicato si propone di influenzare un fattore della raccolta del compenso, e così un fattore della misura del gettito che SIAE ne ricava: gettito che, a prescindere dalla più corretta qualificazione giuridica del compenso in senso tecnico, rappresenta pur sempre, in senso lato, un provento tratto da un mercato. Inoltre, il comunicato esprime più in generale una autopromozione istituzionale di SIAE anche nel suo ruolo di Ente economico.

Ma anche a voler prescindere da tale rilievo circa il carattere “commerciale” della comunicazione, il Giurì reputa che nel caso di specie militi una ragione ulteriore per considerare l’inserzione soggetta alle norme del Codice di Autodisciplina.

Ai sensi del combinato disposto della lettera e) delle Norme Preliminari e Generali e dell’art. 46 del Codice, è soggetto alle disposizioni del medesimo qualunque messaggio volto a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifico.

Si è già osservato come SIAE - per sua stessa affermazione -, pur assolvendo in materia di prelievo un compito corrispondente ad un interesse economico di parte, svolga nel contempo funzioni e attività riferibili ad un interesse generale, sotteso alla tutela della proprietà intellettuale come valore di rilevanza pubblica. Tale secondo profilo viene specificamente posto in risalto da SIAE nel comunicato, che tende a enfatizzare, appunto, come valore in sé, la rispondenza della normativa italiana in materia di copia privata, da un lato, e dell’operato di SIAE, dall’altro, a criteri di validità, equità, equilibrio ed efficienza.

L’annuncio, in virtù di tale riferimento, partecipa anche della natura di appello volto a sensibilizzare il pubblico, per orientarne le convinzioni e scelte, su una questione che coinvolge interessi generali e presenta una rilevanza sociale, sia pure di settore, quale è il tema della tutela delle opere dell’ingegno rispetto al fenomeno della copia ottenibile attraverso i supporti e dispositivi di registrazione; come si esprime il comunicato, la causa promossa è quella della “*tutela*

*del lavoro e dell'iniziativa d'impresa di autori, editori, produttori e artisti"*. Una tematica, questa, che, anche in relazione all'ingresso pervasivo della tecnologia informatica nella società contemporanea e nella vita personale dei cittadini, così come nel tessuto dei rapporti professionali e imprenditoriali, intercetta la sfera delle convinzioni e dei comportamenti sociali, oltre che delle scelte economiche. Anche questo registro - di sensibilizzazione, appunto, dell'opinione pubblica (e non solo delle imprese) circa l'assetto normativo di un fenomeno che interessa direttamente alcune categorie socio-economiche e, sia pure in modo mediato, gran parte collettività - connota il comunicato SIAE.

La comunicazione in esame deve essere pertanto valutata in base al combinato della lettera e) delle Norme Preliminari e Generali, dell'art. 1 e dell'art. 46 del Codice di Autodisciplina. Non appare viceversa pertinente il riferimento dei ricorrenti all'art. 2 del Codice, posto che, come eccepito da parte resistente, non si è propriamente in presenza di una pubblicità atta ad indurre in errore la categoria dei consumatori sulle caratteristiche e qualità di prodotti o servizi o su altre circostanze che possano influenzarne l'acquisto o la scelta.

Il Giurì pone una duplice premessa al proprio sindacato.

In primo luogo, esula dai compiti del Giurì, e dalle necessità del giudizio, una presa di posizione circa il merito delle questioni interpretative che le parti, dagli opposti angoli visuali, trattano con riferimento alla disciplina italiana in tema di copia privata, ai principi comunitari, al contenuto della pronuncia della Corte di Giustizia UE e alle sue ricadute. Non spetta al Giurì, neppure incidentalmente, interpretare il regime giuridico del contributo per copia privata. Il punto su cui il Giurì è tenuto a giudicare concerne, esclusivamente, il *modo* della comunicazione di SIAE, la cui correttezza sul piano autodisciplinare prescinde dalla maggiore o minore validità e condivisibilità delle tesi in diritto argomentate da SIAE e da ASMI in varie sedi, anche giudiziali, e sinteticamente ribadite in atti nel presente procedimento.

In secondo luogo se, come parte resistente afferma, l'interpretazione della legge e di una sentenza (il riferimento è al commento contenuto nel comunicato) costituiscono una opinione che non si presta ad essere verificata in termini di verità o falsità, questo stesso assioma, trasposto sul piano delle regole autodisciplinari, va convertito nel principio secondo cui le opinioni non si prestano ad essere presentate in termini di verità oggettive e di fatti accertati. Il medesimo rilievo vale a superare l'argomento opposto dalla difesa di SIAE al sindacato del Giurì, secondo cui la libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione non potrebbe tollerare limitazioni per effetto dell'ordinamento autodisciplinare. In gioco non è tale libertà, bensì, nell'ambito di una comunicazione soggetta in ragione delle sue finalità al Codice di Autodisciplina, la forma di presentazione della (pur legittima e libera) opinione.

Ciò premesso, ad avviso del Giurì il comunicato stampa di SIAE non soddisfa i requisiti di correttezza e trasparenza prescritti dal Codice, poiché il commento della sentenza della Corte di Giustizia UE, e delle affermate conseguenze che se ne trarrebbero secondo l'inserzionista sul piano della disciplina italiana e dell'operato di SIAE, si pone come una informazione apparentemente neutrale e scevra da margini di opinabilità. Mentre si tratta, in realtà, di valutazioni in ampia misura soggettive, che sono oggetto di un attuale contrasto di tesi.

Innanzitutto il titolo "*Copia privata: piena legittimità dell'operato della SIAE*", letto in collegamento con l'occhiello sovrastante "*Sentenza della Corte di Giustizia UE*", induce il convincimento, non fondato, che la pronuncia della Corte europea abbia avuto ad oggetto direttamente un vaglio di legittimità dell'operato di SIAE, ciò che non è. L'effetto distorsivo è accentuato dall'enfasi dell'espressione "*piena legittimità*", che accredita l'idea di un esito puntuale e inequivoco della pronuncia nel senso anzidetto, favorevole a SIAE.

I passi successivi del comunicato, segnatamente la prima parte (premessa, primo e secondo capoverso) e la parte finale (terzultimo e penultimo capoverso), esprimono la valutazione di SIAE circa i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE sulla nozione di equo compenso e così pure circa la conformità della normativa italiana a tali principi. Le argomentazioni a supporto della valutazione espressa traggono in parte spunto da elementi oggettivi, o meglio presentati come tali, costituiti da citazioni di singole proposizioni tratte dal tenore della pronuncia e inserite all'interno di una trattazione discorsiva. Ma il contenuto del comunicato è, nella sostanza, quello di una tesi di parte, di una opinione soggettiva circa la portata della pronuncia della Corte di Giustizia e circa le sue presunte ricadute sul piano della disciplina nazionale e della sua applicazione. Una opinione che (come ribadisce il Giurì, a prescindere dalla sua condivisibilità o meno nel merito) non può essere presentata nei termini di assoluta oggettività e certezza che il comunicato esprime, in un contesto che vede piuttosto il permanente contrasto di tesi in campo, confermato dalla pendenza di contenziosi in ambito nazionale.

In altre parole SIAE, in contrasto con i canoni di una comunicazione trasparente e corretta, ha elaborato un annuncio imperniato in parte rilevante su opinioni soggettive e viziato da una apparenza artificiosa di imparzialità. Tale apparenza è indotta da una serie molteplice di fattori: il tenore già descritto della titolazione, la natura dell'Ente pubblico inserzionista e la veste istituzionale del messaggio, la serie di citazioni virgolettate, l'impiego di espressioni perentorie e talora enfatiche circa l'esito della pronuncia ("*piena legittimità*", "*confermato*", "*avvalorato*", "*pienamente conforme*", "*preciso obbligo giuridico*", "*rigorosa applicazione*", "*piena compatibilità*"), lo stile informativo e tecnico del linguaggio impiegato, la costruzione complessiva dell'annuncio.

Va altresì evidenziato che, trattandosi del commento di una decisione giudiziaria, ossia di un atto di natura tecnica, il cui contenuto e la cui terminologia devono essere decodificati dalla platea dei

destinatari medi dell'annuncio, a maggior ragione si imponeva per SIAE un onere di esposizione corretta e trasparente del resoconto e della tesi manifestata, che come tale - ossia come opinione - doveva risultare riconoscibile.

La circostanza che il comunicato si chiuda con un invito specificamente rivolto ai soggetti tenuti ad una regolare corresponsione del compenso, con avvertimento, in difetto, di iniziative di tutela da parte di SIAE, non muta la natura e le caratteristiche dell'annuncio che si sono censurate, non costituendo, la finalità di tale intimazione finale, un elemento giustificativo.

A giustificare le modalità della comunicazione non può valere, infine, il rilievo secondo cui l'annuncio sarebbe stato destinato, nei propositi di SIAE, a fronteggiare legittimamente una campagna stampa che avrebbe dato ampia eco alla sentenza presentando la tesi di ASMI e più in generale delle imprese soggette al prelievo (secondo cui, contrariamente a quanto dichiarato da SIAE, dalla decisione risulterebbe una radicale illegittimità della disciplina dell'equo compenso adottata dal nostro legislatore). Tale profilo è privo di rilevanza ai fini della valutazione di correttezza autodisciplinare, e semmai conferma la presenza in campo di opinioni contrapposte sul tema oggetto del comunicato.

L'istanza delle ricorrenti va conseguentemente accolta nei limiti indicati.

Il Giurì non ritiene giustificata e opportuna la misura della pubblicazione della propria decisione su organi di informazione ai sensi dell'art. 40 del Codice.

#### **P.Q.M.**

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara il comunicato contestato in contrasto con gli artt. 1 e 46 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e ne ordina la cessazione.

Milano, 15 marzo 2011

F.to Il Presidente e Relatore  
Prof. Avv. Giovanni Iudica

---

*Tutti i diritti di riproduzione sono riservati*